

OGGETTO: PRIMA ATTUAZIONE DELLE LINEE – GUIDA PER REALIZZARE ORGANICI RACCORDI TRA I PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1- QUINQUIES DELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40 E DELL'ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 16 DICEMBRE 2010

Tra

la Regione Lazio – Rappresentata dalla dott.ssa Rosanna Bellotti, Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili, all'uopo delegata con nota prot.25/SG del 4/2/2011 dalla Presidente Renata Polverini – con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, Codice Fiscale: 80143490581, di seguito indicata brevemente Regione;

e

l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con sede domicilio fiscale in Roma, Via Luigi PIANCIANI, n. 32, Codice Fiscale: 97248840585, di seguito indicato brevemente U.S.R., rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore generale del predetto Ufficio, dott.ssa Maria Maddalena Novelli;

premessi che:

- come previsto dal Capo VII (prima attuazione) delle linee – guida di cui all'intesa in sede di Conferenza Unificata, atto n. 129/CU del 16 dicembre 2010, (di seguito anche definita "Linee guida") la prima attuazione delle richiamate linee guida si realizza nell'ambito di accordi tra le singole regioni e i competenti Uffici scolastici regionali;
- i predetti accordi indicano le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV delle richiamate linee guida, nonché l'utilizzazione delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la Regione, fatta salva l'offerta dei percorsi triennali degli enti di formazione accreditati, in particolare, valuta positivamente la possibilità di differenziare e, al contempo, potenziare l'offerta formativa diretta al conseguimento di una qualifica professionale, così come definita dall'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo decreto interministeriale 15 giugno 2010;
- l'USR, attraverso il regime dell'offerta sussidiaria, di cui al Capo II, delle più volte richiamate linee guida, ritiene possibile condividere le valutazioni della Regione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. *Finalità*

1.1 In adesione a quanto previsto dal Capo I delle linee guida in argomento, il presente accordo è diretto a realizzare il raccordo tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e, tra l'altro, è finalizzato a:

- a. sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta;
- b. prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;
- c. facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
- d. garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.

1.2 Il raccordo si realizza lungo l'intero quinquennio del secondo ciclo e riguarda l'offerta sussidiaria degli istituti professionali e le misure di accompagnamento.

2. *Offerta sussidiaria*

2.1 L'offerta sussidiaria è realizzata all'interno dei limiti di seguito riportati:

- la Regione nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce i percorsi di IeFP, di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs n. 226/05, che gli Istituti Professionali possono erogare in regime di sussidiarietà a norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2005 ai fini di assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione professionale;
- gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010);
- nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010;
- gli Istituti Professionali svolgono un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema di IeFP di cui al Capo III del D.lgs n. 226/2005.

3. Tipologia dell'offerta sussidiaria

3.1 In sede di prima applicazione trova realizzazione l'offerta sussidiaria integrativa così come definita al punto 2.2, Capo II, Tipologia A - delle richiamate linee guida e precisamente: gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nella tabella 3) allegata alle predette linee guida.

3.2 A tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i competenti Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni.

3.3 La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4, della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere implementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP.

4. Misure di accompagnamento

4.1 Le parti firmatarie del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sono definite al Capo IV delle linee guida di cui trattasi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale e statale.

4.2 Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di leFP ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.lgs 226/05, la Regione favorisce e promuove interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli Istituti di istruzione professionale e quelli di leFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione.

5. Aspetti finanziari

5.1 Per quanto rileva in questa sede, non sono previsti oneri finanziari aggiuntivi ad eccezione di quelli relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica, a carico della Regione.

6. Monitoraggio e valutazione

6.1 Oltre a quanto previsto in materia di monitoraggio e valutazione dal Capo VI delle citate linee guida, le parti partecipano con propri rappresentanti ai Tavoli tecnici istituiti a livello regionale e provinciale finalizzati a rendere sempre più conformi e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, in conformità agli standard formativi minimi di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, atto 36/CSR del 29 aprile 2010, i percorsi di leFP.

7. Norme varie

7.1 Ai fini della programmazione regionale dell'offerta formativa entro il 15 ottobre di ciascun anno gli Istituti professionali, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V comunicano alla Provincia e alla Regione l'offerta di percorsi di qualifica programmati per l'anno scolastico successivo.

7.2 Per l'anno scolastico 2011/2012, la comunicazione di cui sopra è trasmessa entro 15 giorni dal termine ultimo previsto per le iscrizioni dalla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010, unitamente all'elenco nominativo degli studenti iscritti per ciascuna qualifica che si intende attivare, corrispondente ai diplomi di qualifica triennale, come da Tabella 3 allegata alle linee guida.

7.3 Con la medesima modalità sono comunicati gli studenti frequentanti ad inizio anno, distinti per genere, e gli studenti promossi all'annualità successiva.

7.4 Le modalità di accertamento della Qualifica professionale saranno disciplinate dalla Regione Lazio nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 226/2005.

8. Durata

L'accordo esplica i propri effetti fino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.L.vo n. 226/05 da parte della Regione Lazio nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di leFP.

9. *Variazioni*

9.1 L'accordo può essere modificato mediante richiesta scritta dalla parte che ne abbia interesse controfirmata per accettazione dall'altra parte contraente.

Roma, 19 febbraio 2011

per LA PRESIDENTE

Direttore della Direzione Regionale Istruzione,
Programmazione dell'Offerta Scolastica e
Formativa, Diritto allo Studio e Politiche
Giovanili

dott.ssa Rosanna Bellotti



IL DIRETTORE GENERALE

Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

dott.ssa Maria Maddalena Novelli

